



Decreto Dirigenziale n. 119 del 12/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN). AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE TEMPORANEO TERRE GRAVATE DA USO CIVICO PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' TOPPO PAGLIANO FG. 2 P.LLA 24 DI MQ 435.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania con la Delibera n. 175/2013 ha programmato, a valere sui fondi POR/FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.2, i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale sita in località Toppo Pagliano del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN);
- con D.D. n. 32 del 16/03/2015 il Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) è stato autorizzato a mutare la destinazione delle terre collettive per anni trenta relativamente all'appezzamento di terreno occupato dall'ex discarica comunale in località "Toppo Pagliano" distinte in catasto al foglio 2, part.40 di superficie pari a 8460 mq. per la bonifica e messa in sicurezza della stessa e ripristino ambientale dell'intera discarica;

CONSIDERATO CHE:

- durante lo svolgimento della Conferenza di servizi autorizzativa, il progetto definitivo, a seguito di richieste di integrazioni/chiarimenti, ha subito diverse modifiche ed in particolare è stato necessario prevedere, a margine dell'area interessata dai rifiuti, la realizzazione di una pista di servizio necessaria per garantire il passaggio dei mezzi di cantiere durante l'esecuzione dei lavori di bonifica;
- la pista, interessa, oltre alla particella 40, già autorizzata al mutamento di destinazione, per un tratto e precisamente per la larghezza di metri 3 e lunghezza m. 145 per un totale di mq. 435, anche la particella n. 24 del medesimo foglio n. 2;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale di Montefalcone Di Val Fortore (BN), con deliberazione n. 15 del 29.05.2015, dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo n. 267/2000) ha richiesto una ulteriore autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'area sita alla località Toppo Pagliano del suddetto Comune, foglio 2 p.la 24 di mq 435 gravata da uso civico per la realizzazione della succitata pista come da relazione del responsabile del servizio tecnico Arch. Luigi Esposito allegata alla predetta deliberazione comunale;
- la realizzazione dell'intervento attua pienamente il disposto della D.G.R.C. n. 368 del 23 marzo 2010, recante "Definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre , n. 13 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici", laddove la medesima definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo (alienazione) – di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 – finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione dei seguenti interventi, impianti ed opere: (...omissis) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento del suolo nonché opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

RITENUTO CHE:

- per le circostanze di fatto e di diritto sopra esposte, si possa accogliere la richiesta del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) di mutamento di destinazione temporaneo per la realizzazione una pista provvisoria nella particella 24 del foglio 2, adiacente all'area interessata alla bonifica per una superficie totale di mq. 435 a condizione che a lavori ultimati, si procederà allo smantellamento della pista e alla riprofilatura delle aree con apporto di terreno vegetale in modo da ristabilire il profilo morfologico originario;

VISTO l'art. 12 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici, l'art. 41 del regolamento approvato con R.D. del 26.02.1928, nonché l'art. 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11;

VISTO il decreto del R. Commissario per la liquidazione degli Usi civici in Napoli del 21 marzo 1938 con il quale furono assegnati alla categoria "A" bosco e pascolo permanente i terreni in questione in agro del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN);

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17/03/1981;

VISTA la D.G.R.C. n. 368 del 23 marzo 2010;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;

VISTE le note del D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 162620 del 06/03/2014 e n. 166279 del 07/03/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Foreste:

D E C R E T A

Per quanto precede che di seguito si intende trascritto e confermato:

- 1) Il Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) è autorizzato a mutare per uso temporaneo la destinazione relativamente all'appezzamento di terreno adiacente all'ex discarica comunale in località "Toppo Pagliano" distinto in catasto al foglio 2, part.24 di superficie pari a mq. 435 per la realizzazione di una pista provvisoria della larghezza di metri 3 e di lunghezza di circa metri 145 per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere per lo svolgimento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale e ripristino ambientale dell'intera discarica.
- 2) Il mutamento di destinazione di cui al precedente punto è preordinato agli scopi indicati in premessa, pena la decadenza, con il ritorno delle terre, per quanto possibile, alla originaria destinazione.
- 3) La presente autorizzazione è subordinata, sotto pena di decadenza, all'osservanza delle norme in materia ambientale, paesistica, idrogeologica, archeologica ed urbanistica, la cui vigilanza compete al Comune gestore del civico demanio ed ad ogni altra Pubblica Amministrazione preposta per legge.
- 4) La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, nel rispetto dei vincoli gravanti sull'area oggetto d'intervento, con l'obbligo di comunicazione da parte del Comune alle Autorità preposte alla relativa tutela, per quanto di competenza, di qualsiasi intervento che non sia stato già comunicato ed autorizzato, che venga ad incidere sull'esistente stato dei luoghi.
- 5) In caso di violazione dei vincoli di cui al precedente punto 4 del dispositivo accertata dall'Autorità preposta alla relativa tutela e notificata a questa U.O.D., il presente provvedimento costituirà oggetto di

immediata disposizione di revoca con conseguente invito al Comune interessato di applicazione dell'istituto di cui all'art. 823 c.c. (reintegra del terreno).

6) A lavori ultimati, dopo lo smaltimento della pista si procederà alla riprofilatura delle aree con apporto di terreno vegetale in modo da ristabilire il profilo morfologico originario.

7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro il termine di gg.60 dalla relativa notifica.

8) Copia del presente decreto viene trasmesso:

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) per opportuna notifica;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.
- all'UDCP - BURC per la relativa pubblicazione.

DELLA VALLE